dossier

XIX Legislatura

24 novembre 2026

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per gli anni 2025 e 2026

Atto del Governo n. 471

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - 𝕏@SR_Studi
Dossier n. 803

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari sociali
Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it - 𝕏@CD_salute
Atti del Governo n. 471

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Scheda di lettura dello schema di decreto ministeriale

Lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per l'anno 2025 e per l'anno 2026 della dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni, individuati direttamente dalla norma legislativa, di cui all'articolo 1 della L. 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni. Riguardo all'anno 2025, lo schema assorbe, in termini identici, il riparto già proposto, per il medesimo anno, dal precedente schema A.G. n. 329, a cui poi non è seguita l'emanazione del decreto.

Lo schema in esame – sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 12 novembre 2026 – prevede, all'**articolo 1**, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000 – percentuali originariamente individuate (per il medesimo anno 2000) dal D.M. 28 luglio 2000[1] –. Esse sono le seguenti: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.

Le risorse oggetto del riparto in esame ammontano a circa 25,292 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 25,987 milioni per l'anno 2026[2].

Si ricorda che, mentre la quota generale dell'originario assetto del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita (nella disciplina vigente) nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e quindi oggetto di specifici destinazione e riparto (cfr. l'articolo 1, comma 1258, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni). Per gli esercizi finanziari precedenti l'anno 2022, il riparto della quota in esame è stato adottato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; a decorrere dall'anno 2022, in base alla novella che ha riformulato la norma procedurale di cui al comma 3 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997, trova applicazione quest'ultima procedura; essa prevede che il riparto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti; tuttavia, dal momento che il riparto concerne alcuni enti locali (ovvero i quindici

[1] Riguardo a tali percentuali, cfr. anche *infra*.

[2] La quota di risorse oggetto del riparto relativo all'anno 2024 era pari a circa 26,183 milioni.

comuni riservatari), si preferisce, nella prassi, ricorrere, ogni anno, ad un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata[3], anziché acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.
Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse in esame sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione;
d) percentuale – stimata dall'ISTAT – di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno, nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
Come accennato, a decorrere dall'anno 2000, sono state sempre confermate le percentuali individuate, sulla base dei suddetti criteri e con riferimento originario al medesimo anno 2000, dal D.M. 28 luglio 2000.
Si ricorda altresì che, in base all'articolo 80, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni in esame, successivamente all'attribuzione delle quote, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
Il **comma 1** dell'**articolo 2** del presente schema prevede che la programmazione, l'attuazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo avvengano mediante il caricamento dei dati sulla piattaforma informatica banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza, della quale è titolare il Dipartimento per le politiche della famiglia (della Presidenza del Consiglio dei ministri); il caricamento è operato secondo le indicazioni previste dal "Vademecum per la compilazione delle sezioni programmazione, attivazione e rendicontazione" e dai relativi allegati; il Vademecum è elaborato, nonché periodicamente aggiornato, dal suddetto Dipartimento. Il successivo **comma 4** prevede che il Dipartimento promuova periodici incontri tecnici con le amministrazioni dei comuni riservatari, al fine di una migliore conoscenza, da parte delle medesime, del suddetto Vademecum e dei relativi allegati.
Il **comma 2** dello stesso **articolo 2** richiede – in conformità alla norma legislativa ivi richiamata, di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni – che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno

[3] Tale modalità è stata seguita anche negli esercizi finanziari precedenti l'anno 2022.

il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente quello di emanazione del presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo – in conformità alla medesima norma legislativa – il principio che le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo. I rendiconti in esame sono presentati al Dipartimento per le politiche della famiglia[4].
Il successivo **comma 3** specifica che, qualora vengano stanziate, nel settore in esame e in favore dei comuni riservatari in oggetto, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime percentuali di cui al presente schema.
Il successivo **articolo 3** reca – facendo riferimento anche ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo – disposizioni sia sulla programmazione – da parte dei comuni riservatari, mediante uno specifico atto comunale di programmazione – dell'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto sia sulla destinazione delle medesime. Al riguardo, si ricorda che le finalità generali dei progetti sono individuate dall'articolo 3 della citata L. n. 285 del 1997[5] e che il suddetto articolo 89, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 specifica che l'utilizzo delle risorse contemplate nel medesimo comma 1 – tra cui quelle in esame – è oggetto, successivamente alla rendicontazione, di verifica della coerenza dei medesimi utilizzi con le norme e gli atti di programmazione; la verifica, con riferimento alle risorse in esame, compete al Dipartimento per le politiche della famiglia.
In particolare, il **comma 1** del presente **articolo 3** prevede che i comuni riservatari si impegnino a destinare un ammontare pari ad almeno il 10% della propria quota di risorse per gli anni 2025 e 2026 ad azioni e interventi per la tutela dei diritti dei minorenni attraverso specifiche iniziative, volte a realizzare progetti di mutuo supporto, aiuto e reciprocità fra famiglie, con finalità di prevenzione primaria, attraverso i centri per la famiglia[6] e, ove necessario, mediante l'attivazione della presa in carico da parte dei servizi sociali comunali; per il caso di mancanza di centri per la famiglia nel comune, si prevede (nelle more della loro istituzione) l'attuazione delle iniziative attraverso strutture dei medesimi comuni, anche in

---

[4] Riguardo all'attività di verifica svolta dal suddetto Dipartimento, cfr. la parte di scheda relativa all'**articolo 3** del presente schema.

[5] Il suddetto articolo 3 fa riferimento ai "progetti che perseguono le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione".

[6] Cfr., riguardo a questi ultimi, l'articolo 1, comma 1250, lettera *e-bis)*, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

collaborazione con enti del Terzo settore impegnati in attività di solidarietà sociale in favore dei minorenni.

In base ai successivi **commi 2 e 3**, gli atti di programmazione dei comuni riservatari e le relative azioni devono essere coerenti con i seguenti documenti (e/o con gli eventuali documenti di aggiornamento o sostitutivi, vigenti al momento della definizione della suddetta programmazione comunale degli interventi): il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027; il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027; il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027; il Piano di azione nazionale per l'attuazione della Garanzia infanzia (PANGI, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 21 settembre 2022); il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026; le linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, definite con accordo concluso nella suddetta sede di Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e approvate dalla suddetta Conferenza unificata il 6 luglio 2022; le linee di indirizzo per l'affidamento familiare e le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, definite con accordo concluso nella suddetta sede della Conferenza unificata l'8 febbraio 2024.